

REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
14 FEB. 2018
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI Prot. N. 0043263/18

Lanciano 12.02.2018

Dipartimento Opere Pubbliche

Governo del Territorio e Politiche
Ambientali Servizio Valutazioni
Ambientali

Via L. Da Vinci n. 6 – 67100

2767100 L'Aquila

dpc.002@regione.abruzzo.it

Oggetto : Osservazioni ai sensi del artt 29-quater, 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l. 241/90-Procedimento AIA; nonché osservazioni ai sensi art. 24 co. 3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Procedura VIA ex art. 19 ss d.lgs.152/2006 – Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi; Azienda proponente Di Nizio Eugenio S.r.l.

In data 12.10.2017 la Società Di Nizio Eugenio con sede a Mafalda (CB) ha presentato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente al progetto relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il sito è ubicato nel Comune di Atesa (CH), Contrada Saletti – Zona Industriale, individuato catastalmente al FOGLIO 4, Particelle 5071 sub 2, 5071 sub 3 e 5072 del NCEU.

L'iniziativa prevede la gestione di rifiuti attraverso la realizzazione di un impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo con produzione di CSS/CDR (potenzialità di trattamento 20.000 ton/anno), al quale sarà associato un deposito di rifiuti, sia non pericolosi che pericolosi, provenienti da terzi, (aziende pubbliche e private, attività ambulatoriali ed ospedaliere, servizi di raccolta differenziata, ecc...) con raggruppamento e formazione di carichi omogenei da avviare successivamente ad impianti autorizzati per lo smaltimento o il recupero (potenzialità 15.000 ton/anno).

Ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto la Società Di Nizio Eugenio ha contestualmente richiesta l'acquisizione dei seguenti titoli : Autorizzazione Unica Ambientale, Emissioni in atmosfera, Scarichi idrici, Emissioni Acustiche.

A seguito di richiesta di adeguamento documentazione da parte del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio Valutazioni Ambientali il procedimento è stato sospeso. La successiva riattivazione è intervenuta in data 15.12.2017.

Con riferimento all'oggetto in titolo, il sottostante documento scritto è presentato secondo la legge 241 del 1990 e s.m.i. quale intervento nel procedimento AIA e, contestualmente, nel connesso procedimento VIA regionali. Non sostituisce dunque alcun altro parere rituale (urbanistico, sanitario, paesaggistico, idrogeologico, sulle emissioni...), ma vi si aggiunge secondo diritto.

I. Osservazioni d'inquadramento quantitativo.

Uno sguardo ai dati, alla base della revisione in corso della LR n. 45/2007, mostra che, in tema di stazioni di deposito per trattamento dei rifiuti, la Regione Abruzzo risulta già (salvo che in alcuni tipi quali gomme usate e fanghi) ampiamente sovradimensionata per i prossimi 20 anni. In particolare, la capacità di trattamento - e smaltimento per incenerimento - dei rifiuti sanitari, già installata proprio nel Comune di Atesa, copre 5 (cinque) volte le esigenze quantitative ventennali di tutta la Regione. La capacità aggiuntiva di deposito e trattamento del nuovo stabilimento proposto, che nello scopo del progetto monopolizzerebbe, in forza di un appalto pubblico (SIA pag. 8 punto 1), l'intera produzione regionale di rifiuti sanitari, concentrerebbe nello stesso Comune di Atesa la copertura addirittura di oltre il 25% circa di tutta la **produzione nazionale**, alla quale sarebbe inevitabile far ricorso.

Questo quadro percentuale sarebbe ancor di più aggravato *ad abundantiam*, qualora ci si limitasse alla considerazione dei soli rifiuti sanitari pericolosi.

Inoltre, delle 24 istanze oggi pendenti presso il CR-VIA abruzzese, 11 riguardano impianti e stabilimenti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti mentre uno degli stabilimenti lavora pet-coke. Delle 11, tre riguardano ampliamenti di impianti esistenti e in funzione e sono proprio quelle dedicate a rifiuti speciali e pericolosi: ovvero, il sovradimensionamento strutturale del "sistema" abruzzese dei rifiuti tende a crescere in modo incontrollato per anarchica iniziativa privata, trasformando l'Abruzzo in altra "terra dei fuochi" nazionale.

Tenendo a parte i bidoni, lo stabilimento proposto riceve in ingresso rifiuti ed altre materie prime e rilascia in uscita... solo rifiuti. Non però tal quali: infatti, i rifiuti sanitari pericolosi, per esempio, vengono ridotti a rifiuti speciali, in condizione di essere smaltiti poi come CSS/CDR. Tralasciando, in ingresso e in uscita, il metano e gli altri eventuali combustibili che si traducono quasi interamente in emissioni in atmosfera, le quantità in peso dei rifiuti in uscita sono superiori a quelle in entrata [la tab. 12 al punto 7.2.7 pag. 109 del SIA è ingannevole poiché trascura circa 6000 ton/anno di acqua in ingresso (vedi tab. 10 pag. 105) che viene contaminata nel processo; essa va comunque integrata dalle tabelle successive a pag. 110]. In altri termini, oltre ad emettere aggiuntive sostanze inquinanti nell'ambiente, lo stabilimento incrementa invece di attenuare la produzione regionale e nazionale di rifiuti.

Tale incremento potrebbe essere giustificato dalla soluzione contestuale del problema dello smaltimento, la quale, qualora le emissioni si ritenessero sopportabili, ne annullerebbe in pratica gli

effetti. Purtroppo tuttavia i CSS sono per norma utilizzabili solo nelle cementerie e nelle centrali termoelettriche a combustibili solidi di potenza almeno 50 MW: ovvero, le 16000 ton/anno di CSS dallo stabilimento non sono praticamente smaltibili in Italia, a meno di non finire negli inceneritori.

Questa constatazione vale addirittura per l'intera produzione nazionale di CSS, per la quale essa costituisce tuttora il più importante ostacolo al riconoscimento legale del CSS come EoW (End of Waste). A riprova di ciò si consideri questa significativa esperienza, colta già nel 2010: erano censiti solo 58 impianti autorizzati a produrre CSS dei 64 del 2008; dei 64 nel 2008 erano rimasti attivi solo 40, mentre dei 58 del 2010 già nel 2009 erano attivi solo 36; a fronte di una potenzialità autorizzata di 6,4 milioni di tonnellate di rifiuti (5,13milioni di ton. CSS), la produzione effettiva di CSS nel 2009 non andò oltre le 790mila tonnellate, delle quali utilizzate nelle cementerie solo 313mila ton circa, mentre un terzo circa è finito all'incenerimento! Popolarmente, tutta l'imprenditoria produttrice del settore stava prendendo atto che qui "non c'è trippa per gatti".

A conclusioni analoghe si giunge ovviamente anche dal punto di vista parziale dell'imprenditoria consumatrice di CSS (cementerie e centrali termoelettriche a combustibili solidi). Già infatti la stessa tabella 11 (pag. 106, punto 7.2.3 del SIA) rivela una spesa termica di 115,63 kwh a tonnellata di CSS più una spesa elettrica di 155 kwh/ton, solo all'interno dello stabilimento; a ciò bisogna aggiungere la spesa energetica per il trasporto delle materie allo stabilimento nonché quella per gli impianti e per il trasporto del CSS alla bocca di consumo. Approssimativamente, per avere una resa lorda di circa 2,8 MWh/ton si spendono nel cammino circa 1,3/1,4 MWh/ton, solo di energia termica; ma economicamente, a causa dell'andamento dei prezzi petroliferi, non considerando il lucro del produttore, il livello di indifferenza del CSS nei cementifici italiani rispetto al pet-coke (che nel 2010 sfiorava – facilmente ma senza alcun successo - i 40 €/ton), è ora (2017) praticamente azzerato.

II. Considerazioni critiche sulle osservazioni quantitative

Le osservazioni precedenti, pur essendo autorevolmente fondate e del tutto incontrovertibili (fonti pubbliche ufficiali), appaiono tuttavia contraddittorie con l'evidente interesse del proponente a presentare l'istanza e ad investirvi capitali, con l'aspettativa di ricavarne utili. Senza ricorrere a considerazioni generali di facile accesso, sul carattere assistito dalla mano pubblica della sottostante economia, nel caso specifico la vera sostenibilità economica dell'intervento e la sua redditività possono essere lette direttamente, o desunte, nel progetto stesso.

Infatti, il progetto prevede intanto costi pressoché insignificanti di ammortamento degli impianti (recupero beni dismessi; disponibilità di mezzi in riutilizzo); poi contempla non una spesa, ma un consistente ricavo dall'acquisizione dei rifiuti da trattare (conferiti da un consorzio appaltatore delle ASL abruzzesi, di cui il proponente è socio: soldi pubblici); implica infine un ulteriore eventuale ricavo dalla vendita o dallo smaltimento dei CSS e degli altri rifiuti in uscita o, per lo meno, una drastica riduzione dei connessi possibili costi.

Il rischio imprenditoriale è solo in questo terzo fattore, ma questo è uno degli aspetti più preoccupante per il pubblico: infatti, la mitigazione di questo rischio, nei fatti comune a tutti gli imprenditori privati nel settore, può aver luogo (ovvero, ha correntemente luogo) mediante il ricorso a vie opache e francamente illegali per la movimentazione delle materie e perfino a disponibilità finanziarie di origine oscura o illecita [da elaborazioni Nomisma, il volume d'affari mosso dalla "collocazione" dei CSS può stimarsi da 40 fino a 130 €/ton].

Tale aspetto è ancor più serio in presenza, sia nel territorio regionale che nello specifico intorno del Comune di Atessa, di un consistente e progressivo indebolimento dei presidi pubblici di legalità quali prefetture, tribunali, forze dell'ordine, imprese pubbliche (trasparenti e attive nel settore), enti di vigilanza e controllo... che nel complesso già non sono più in grado di opporre resistenza efficace alle infiltrazioni malavitose, di cui le fitte cronache quotidiane intercettano solo la punta affiorante.

I Sindaci, in quanto responsabili di governo in tema di ordine pubblico, non possono essere costretti ad accettare di buon grado, attraverso decisioni della burocrazia gestionale della Regione, l'onere di fronteggiare, praticamente soli e inermi, tali infiltrazioni.

III. Rilievi specifici a proposito della VIA, ex d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Mentre l'approvazione dell'intervento proposto è di competenza regionale mediante AIA (art. 196 – 1 d) d.lgs.152/06), l'idoneità della localizzazione deve essere stabilita dalla provincia (art. 197 d.lgs.152/06– 1 d); al di là delle considerazioni in merito del proponente, la Regione è chiamata a verificare - a salvaguardia - la compatibilità dell'istanza con la revisione della LR n. 45/2007 (compatibilità che appare tutt'altro che darsi)

Il proponente, in luogo di provare la compatibilità della sua proposta con gli strumenti provinciali, critica, di questi, la vetustà tecnica, argomentando implicitamente di non dovervi sottostare. Spetta tuttavia alla Provincia l'applicazione rigorosa delle sue vigenti regole, impedendo che l'impresa segua sue regole.

In virtù delle osservazioni quantitative in I, il progetto mostra di violare i principi (art. 178 d.lgs.152/06) di:

- Prevenzione, in quanto, a copertura dell'eccessiva capacità dell'impianto, induce ad accrescere le quantità di rifiuti da trattare;
- Proporzionalità, in quanto dimensiona lo stabilimento secondo quantità esorbitanti di materie da trattare;
- Responsabilizzazione, in quanto non si conforma all'art. 178-bis comma 2 d.lgs.152/06 almeno in tema di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile o riciclabile (comma 1 b)) e in tema di progettazione di prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti (comma 1d));

Dell'art. 178 d.lgs.152/06 il progetto, rilasciando in uscita più rifiuti di quelli in ingresso, viola pure i criteri di efficacia ed efficienza.

Il progetto poi, non adeguandosi al principio di prevenzione, inverte i criteri di priorità a favore della del tutto ipotetica "preparazione per il riutilizzo" e dell' *in toto* credibile "smaltimento", violando così l'art. 179 nei commi 1, 2 e 6 d. lgs.152/06; *nota*: i commi 5 e 7 affidano alle pubbliche amministrazioni non solo il compito di far rispettare la gerarchia nel comma 1 in sé, qui violata, ma anche di predisporre il contesto specifico; le eventuali inadempienze pubbliche, anche in merito all'art. 180 d.lgs.152/06 -1 bis, non possono scusare le colpevoli elusioni dell'istanza.

La libera circolazione dei rifiuti nel territorio nazionale, implicata dal progetto in specie e consentita dal comma 5 dell'art. 181 d. lgs.152/06, è tuttavia qui in contrasto col principio di «prossimità agli impianti di recupero» statuito dallo stesso comma 5.

Il progetto infine non offre spazio alcuno all'applicazione dell'art. 182, commi 1 e 2 d.lgs.152/06; viola inoltre palesemente il comma 3. *Nota*: l'art. 188, commi 1 e 2 d.lgs.152/06, assegna alle ASL d'Abruzzo delle responsabilità qui specifiche nella gestione dei rifiuti di loro provenienza.

IV. Istanza di assegnazione del lotto ed autorizzazione alla localizzazione ARAP.

Nello "*Studio di Impatto Ambientale, Documentazione integrativa richiesta*" la proponente integra, come richiesto da ARAP, la documentazione relativa all'assegnazione del lotto interessato dal progetto in parola.

In particolare dichiara: "*La Colasante Holding srl risulta assegnataria del lotto, come da autorizzazione all'insediamento disposto con deliberazione n.818/2016 del 01.12.2016 del Commissario Straordinario ARAP. La medesima Colasante Holding srl, con nota del 11.12.2017 (...) ha richiesto all'ARAP, l'autorizzazione alla localizzazione temporanea del lotto a favore della ditta Di Nizio Eugenio S.r.l.*".

Sul punto vanno evidenziati alcuni passaggi procedurali.

Con delibera del Commissario straordinario ARAP n. 802 del 22.11.2016 è stata autorizzata la cessione tra Savio Immobiliare srl e la Di Nizio Eugenio srl del lotto interessato dal progetto in parola.

Tale provvedimento è stato adottato dopo a "*seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria di competenza condotta dall'ufficio Urbanistica- Edilizia-Espropri-00 dell'unità Territoriale n.2 del Sandro*".

Successivamente con provvedimento del Commissario Straordinario n. 818 del 1.12.2016 è stata deliberata la modifica del C.S. 802 del 22.11.2016 sostituendo la Società Di Nizio Eugenio srl con la Colasante Holding srl.

L'adozione è stata preceduta dall'esito favorevole dell'istruttoria di competenza condotta "*dall'Ufficio Urbanistica- Edilizia-Espropri-00 dell'unità Territoriale n.2 del Sandro*".

In data 11.12. 2017 la Colasante Holding srl, ha richiesto all' ARAP, l'autorizzazione alla localizzazione temporanea del lotto a favore della ditta Di Nizio Eugenio S.r.l. come chiarito del documento integrativo della proponente.

Orbene, come verificabile nelle premesse, parti integranti e sostanziali del provvedimento del Commissario Straordinario n. 818 del 1.12.1016, l'ARAP ha provveduto a concedere *“la propria autorizzazione, relativa alla cessione del lotto/insediamento produttivo in oggetto tra la SAVIO IMMOBILIARE Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl, al fine della prosecuzione dell'esercizio dell'attività di carpenteria metallica, minuteria metallica, manufatti in lamiera, accessori per auto e moto (da parte di detta ultima società e in detto lotto/insediamento) , come meglio riportato nella deliberazione stessa”*.

Non solo, si legge ancora *“ la disponibilità dell' Ente stesso ad autorizzare il subentro della COLASANTE HOLDING Srl, in luogo della DI NIZIO EUGENIO Srl, nella concessione di cui alla sopra richiamata deliberazione C.S. n. 802/2016 ossia ad autorizzare la cessione del lotto/insediamento produttivo in oggetto tra la SAVIO IMMOBILIARE Srl e la COLASANTE HOLDING Srl (al fine della prosecuzione dell'esercizio dell'attività di su riportata da parte di detta ultima società);*

Rilevato che nelle suddette richieste la SAVIO IMMOBILIARE Srl ha asserito che le due società (SAVIO IMMOBILIARE Srl e la COLASANTE HOLDING Srl) non appartengono al medesimo gruppo imprenditoriale bensì sono specializzate nella particolare attività produttiva in questione (con garanzia del proseguimento dell'attività autorizzata da questo ex Consorzio e del mantenimento dei livelli occupazionali), anche al fine dell'esonero del contributo per la cessione a terzi”.

Per quanto evidenziato appare del tutto chiaro come il lotto sia destinato, in esito alle procedure, all'attuazione degli strumenti di programmazione adottati dal ex Consorzio e dall'ARAP nonché dei provvedimenti deliberativi, allo svolgimento di un attività *di carpenteria metallica, minuteria metallica, manufatti in lamiera, accessori per auto e moto* che nulla ha a che vedere con il progetto di **impianto di trattamento rifiuti sanitaria rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi**.

Non solo, si legge nella delibera n.818/16 *“che altresì la COLASANTE HOLDING Srl ha dichiarato che sarà mantenuta l'attività produttiva già assentita”* e che *“ inoltre la COLASANTE HOLDING Srl si è impegnata a presentare regolare istanza unica di autorizzazione alla localizzazione (al SUAP) ed assegnazione del lotto (all'ARAP) al fine dell'esercizio (da parte della società stessa e nel lotto medesimo della suddetta apposita attività produttiva già assentati da questo ex Consorzio, come pure ad osservare i regolamenti le norme ed il P.R.T. , di quest'ARAP /U.T. Del Sangro”*.

Appare del tutto evidente che il lotto ceduto dalla Colasante Holding Srl temporaneamente in locazione alla Di Nizio Eugenio non può ospitare attività diversa da quella già assentita da ARAP ovvero *di carpenteria metallica, minuteria metallica, manufatti in lamiera, accessori per auto e moto*.

Pertanto l'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti Di Nizio Eugenio S.r.l è improcedibile e quindi deve essere archiviata stante la non disponibilità dell'area da destinare all'insediamento.

In subordine va anche evidenziato come nelle comunicazioni prodotte dalla Di Nizio Eugenio srl del 11.12.2017 e dalla Colasante Holdilg srl e depositate si faccia riferimento ad una locazione della durata di soli 6 anni.

In ragione dell'investimento che la Di Nizio Eugenio srl si accingerebbe a fare risulta poco credibile un piano industriale nel quale l'autorizzazione alla cessione del lotto sia di soli sei anni. Tali circostanze impongono elevate cautele rispetto alle garanzie trattandosi di attività di gestione di rifiuti.

V. Altre osservazioni.

Sia nello SIA che nella SNT il proponente rivendica la disponibilità del sito d'installazione dello stabilimento, indicato coi riferimenti catastali. Si ricorda che il titolo sul sito, che integra obbligatoriamente il progetto definitivo, deve essere verificato nella sua completa validità.

Per valutare attendibilmente l'effetto cumulo con impianti vicini è necessaria una modellazione della diffusione delle emissioni inquinanti, che tuttavia nel progetto non c'è.

Nella SNT si dice che la caldaia per il vapore è a gasolio, nello SIA (3.3.1.3.6) si dice che va a metano; in 7.2.3 si cita un impianto di alimentazione a metano ma non un serbatoio di gasolio.

Nel progetto non si vede dove sia precisamente collocata la caldaia né come si mantengano calde le materie in fase di depressurizzazione (SIA 3.3.1.1.5)

La fase di essiccazione, obbligatoria secondo la UNI 10384-1/1994, non è descritta: le emissioni di questa fase non compaiono forse perché l'essiccazione è stata sostituita in parte dalla fase di depressurizzazione e in parte dalla torchiatura (vedi SIA). Evidente è la mancanza di chiarezza necessaria alla comprensione dei passaggi. Tutto questo pregiudica la possibilità di verificare la compatibilità dell'impianto in parola.

L'analisi delle alternative di localizzazione avrebbe dovuto seguire il principio di «prossimità degli impianti di recupero», ma non lo ha fatto.

Nel valutare sfavorevolmente l'opzione zero, il proponente non tiene alcun conto dell'accessibilissimo impianto MAIO, già accettato ed operante in loco a condizioni economiche più che competitive per il Consorzio appaltatore dei rifiuti ASL abruzzesi.

Va aggiunto che anche nello "Studio di Impatto Ambientale, Documentazione integrativa richiesta" sezione dedicata alle integrazioni richieste da ARTA Abruzzo in particolare al punto 3.2.2. "Valutazione dell'effetto cumulo sulla qualità dell'aria in relazione alle emissioni generate dall'impianto" benché venga indicata la presenza dell'impianto della Maio Guglielmo s.r.l. il documento di fatto nuovamente trascuri la questione.

Invece che proporre una compiuta argomentazione, per altro richiesta espressamente con nota del 14.11.2017 prot. 0289107/17 da ARTA dichiara : *“per quanto attiene alla valutazione dell'effetto cumulo sulla qualità dell'aria delle emissioni generate dall'impianto proposto con quelle derivanti dall'impianto esistente, prescindendo dall'entità di quest'ultime prodotte dalle linee effettivamente attive del suddetto impianto, va sottolineato che, come già esposto nello specifico paragrafo dello Studio di Impatto Ambientale (cfr. Elab. R7-SIA, Par. 9.3. VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI DELL'IMPIANTO E DI ALTRE ATTIVITÀ ANALOGHE PRESENTI SUL TERRITORIO pag. 237), non sono ipotizzabili effetti cumulativi. Infatti le emissioni convogliate derivanti dalla nuova iniziativa proposta, legate sostanzialmente ai ricambi d'aria negli ambienti di lavoro e di stoccaggio rifiuti, sono estremamente contenute in termini di flussi di massa e, in considerazione delle caratteristiche dei punti di emissione, il relativo impatto, comunque modesto, è limitato all'immediato intorno dell'insediamento”* (cfr. Studio di Impatto Ambientale, Documentazione integrativa richiesta pag.11).

Nel merito appare evidente come alcuna risposta la ditta fornisca rispetto alle richieste fatte sulla questione “effetto cumulo” dalla stessa ARTA. In particolare grave è il fatto che nel documento si affermi *“prescindendo dall'entità di quest'ultime prodotte dalle linee effettivamente attive del suddetto impianto”*. Come si possa prescindere da questo dato per valutare il cumulo delle emissioni ? Quindi evidente appare la gravissima carenza documentale sulla questione. Carenza non sanabile.

Non solo altrettanto grave è l'affermazione che rimette ad uno stato di mera ipotesi gli effetti cumulo (*non sono ipotizzabili effetti cumulativi*).

Vi è inoltre che il documento è caratterizzato, contrariamente alla sua natura/funzione, da un' assoluta indeterminazione. Sul punto basti richiamare alcune delle espressioni usate *“estremamente contenute in termini di flussi di massa, il relativo impatto, comunque modesto”*.

Ne consegue che la evidente carenza documentale impedisca al CCR VIA la valutazione di compatibilità del progetto ed ancor più l'espressione di un parere da parte della stessa ARTA.

Non risulta corretta l'indicazione del numero degli addetti (cfr. pag. 89 SNT).

L'appalto per il ritiro dei rifiuti sanitari dalle ASL abruzzesi è dato ad un Consorzio di Imprese e non alla Di Nizio Guglielmo srl: pertanto la proposta d'impianto non risponde affatto alle esigenze di tale appalto ed ha le caratteristiche di un intervento speculativo sotto forma di subappalto interno di dubbia legittimità.

In merito alla valutazione dei rischi se né fa solo cenno ma non si produce nessun approfondimento (cfr 111 del SIA).

VI Art. 26 comma 3 ed.lgs. 152/06.

Come previsto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale l'autorità competente può richiedere al proponente in "un'unica soluzione integrazione alla documentazione presentata".

Pur se ridondante si precisa che integrazioni alla documentazione sono state già presentate pertanto l'autorità è tenuta ad esprimere il parere sulla base della documentazione prodotta ed integrat

In via conclusiva il progetto di impianto di trattamento rifiuti sanitaria rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi, della Di Nizio Eugenio S.r.l. risulta documentalmente carente, in contrasto con le esigenze territoriali, non conforme con gli strumenti di programmazione nonché fonte di impatti negativi.


Vi è inoltre che il progetto, per quanto rilevato sopra, non ha la disponibilità di alcuna area nell'agglomerato industriale di Atesa Paglieta.

Pertanto la scrivente associazione esprime parere negativo e chiede al CCR VIA della Regione Abruzzo :

in via principale che venga dichiarata la improcedibile dell'iniziativa e la conseguente archiviazione stante la non disponibilità dell'area da destinare all'insediamento.

in via subordinata per quanto osservato rigettare il progetto in parola.



Alessandro Lanci
Presidente dell'Associazione
"NUOVO SENSO CIVICO - ONLUS"


Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

